

R.G. 7488/08

## SENTENZA

N° 553  
 DEP. -3 MAR 2011  
 CRON. 2521  
 REP. 940

REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE UNICO

DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, III SEZIONE CIVILE  
 MAURA CAPRIOLI

Oggetto:  
 risarcimento  
 danni

Ha pronunciato la seguente sentenza;

nella causa civile R.G. 7488/2008 promossa da Graziella Vianello  
 rappresentata e difesa dall' avvocato Augusto Palese per mandato a margine  
 della citazione

data avviso alle  
 parti:  
 31 mar 2011

attrice

contro

Comune di Venezia in persona del Sindaco rappresentato e difeso dall'  
 avvocato Cerutti Stefano per mandato a margine della comparsa di risposta  
 convenuto

OGGETTO: risarcimento danni

Conclusioni dell' attrice: accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa  
 si è verificato per fatto e colpa esclusiva del Comune di Venezia responsabile  
 in principalità ex art. 2051 c.c. ed in subordine ai sensi dell'art 2043 c.c. e  
 conseguentemente condannare il convenuto per i titoli di cui in narrativa al  
 pagamento di € 9.826,66 o nella diversa somma ritenuta di giustizia; spese di  
 causa rifuse; in via istruttoria conclude come in memoria ex art 183 n. 2  
 c.p.c.insistendo per l'ammissione di c.t.u. medico-legale

Conclusione del convenuto: in principalità respingersi le domande attoree; in  
 subordine ridursi ad equità il quantum in rapporto all'accertato concorso  
 prevalente e concorrente di colpa dell'attore nell'incidente de quo

condannarsi il Comune al risarcimento dei danni nella misura ritenuta provata e previa deduzione della quota parte corrispondente alla prevalente o equivalente responsabilità riconosciuta in capo all'attore; spese rifuse in via istruttoria conclude come in memoria ex art 183 VI comma n. 2 c.p.c.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 18.9.2006 verso le 22,00 di sera Graziella Vianello esponeva di essere caduta a terra a causa di una sconnessione del suolo mentre percorreva a piedi il marciapiede lato mare di via Malamocco.

Affermava in particolare che detta sconnessione non era segnalata costituendo quindi un'insidia; di essersi recata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Venezia dove le era diagnosticata una distrazione muscolare.

Rilevava che la responsabilità dell'accaduto era ascrivibile al comportamento del Comune, il quale nella sua veste di custode del bene, avrebbe dovuto adottare tutte le precauzioni segnalando la disconnessione della pavimentazione.

Su queste premesse citava in giudizio avanti l'intestato Tribunale il Comune di Venezia chiedendo che accertata la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art 2051 c.c. o dell'art 2043 c.c. in relazione all'evento de quo venisse emessa nei confronti di quest'ultimo statuizione di condanna per i danni subiti che quantificava in € 9.826,66 o in una diversa somma determinata in corso di causa

Si costituiva il Comune di Venezia contestando i presupposti che giustificano ai sensi dell'art 2043 e 2051 c.c. la responsabilità



dell'amministrazione per l'evento occorso all'attrice.

Concludeva per il rigetto della domanda.

Nel corso del giudizio venivano espletate le prove orali ed acquisita varia documentazione.

All'udienza del 27.9.2010 le parti precisavano le conclusioni nel senso riportato in epigrafe indi il Tribunale concedeva loro i termini massimi di legge per conclusionali e repliche.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La pretesa risarcitoria azionata dall'attrice trae origine da una caduta provocata da un dislivello prodotto dalla pavimentazione .

Sostiene la parte istante che la responsabilità dell'incidente avvenuto in data 14.9.2006 verso le ore 22,00 sia da ascrivere ad esclusiva responsabilità del Comune il quale ,avrebbe omesso di effettuare ,nella qualità di proprietario della strada e quindi di custode del bene pubblico, le segnalazioni necessarie per impedire l'insorgenza di cause di pericolo per l'utenza .

Da qui la domanda di danni subiti in relazione al descritto evento formulata ai sensi dell'art 2051 c.c. ed anche ai sensi dell'art 2043 c.c.

Pretesa questa contestata dal Comune il quale ritiene carenti i presupposti richiesti dalla entrambe le norme per configurare la responsabilità posta a base dell'azione.

Definiti gli aspetti controversi appare necessario svolgere alcune preliminari considerazioni sul tema.

Va innanzitutto premesso che la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa

dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. III, 04-02-2004, n. 2062).

In conformità al più recente orientamento della Cassazione (cfr. Cass. n. 15383/2006) deve affermarsi che l'obbligo di custodia sulla pubblica via posto a fondamento della richiamata fattispecie di responsabilità non possa ritenersi escluso in ragione della mera demanialità del bene, della sua estensione e dell'uso generalizzato cui il medesimo è sottoposto.

Si tratta, infatti, di mere figure sintomatiche di una impossibilità di custodia che, tuttavia, trovano smentita, secondo l'iter motivazionale fatto proprio dalla Cassazione, nella circostanza che, ove la strada sia collocata all'interno del perimetro urbano, evidentemente presidiato dalla autorità comunale sotto altri profili, deve presumersi l'effettività del potere di controllo che in genere grava sul proprietario del bene.

Ne consegue che, essendo indubbia la proprietà della strada e non essendovi prova di una obiettiva impossibilità di vigilanza della medesima, il Comune è chiamato a rispondere per omessa custodia.


Deve precisarsi, tuttavia, che non ogni caduta su strada comporta di per sé la ricorrenza di detta fattispecie di responsabilità, al contrario, la medesima si fonda, oltre che sul rapporto di custodia, che nel caso di specie non è in discussione, anche sul fatto che il danno si sia verificato o nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o in conseguenza dello sviluppo di un agente dannoso sorto in essa, che si inserisca nella sua struttura in modo da alterarne la natura e da provocarne un'intrinseca attitudine lesiva.

Alla luce di tali principi se è pur vero che non esiste alcuna discriminazione tra cosa inerte e cosa in movimento - ed infatti la pericolosità può costituire un fatto intrinseco determinato dall'anomalia strutturale della cosa, oppure può discendere dal suo connaturato dinamismo, o, infine da fattori sopravvenuti che ne alterino l'originario carattere, si da provocarne un'attitudine di per sé lesiva - è indubbio, tuttavia, che spetti all'attore provare la ricorrenza di uno dei detti ultimi presupposti in mancanza dei quali il rapporto tra l'evento dannoso e la cosa non potrebbe che ricostruirsi in termini di mera occasionalità.

Nel caso di specie gli elementi raccolti in sede istruttoria non consentono di ritenere provato il nesso causale fra la caduta dell'attrice e lo stato della pavimentazione.

La dichiarazioni rese dalla teste Bocchio che accompagnava la signora Vianello la sera dell'incidente sono infatti connotate da una estrema genericità per quello che riguarda l'esatto punto della caduta.

La stessa attrice ha anche ammesso, nell'ambito dell'interrogatorio libero, di essere stata intenta a conversare e di non essersi neppure accorta di aver deviato per una strada che non era solita percorrere.



Occorre inoltre rilevare che l'incidente si è verificato in condizioni di illuminazione pubblica perfetta, come ha dato atto la stessa attrice <sup>sempre</sup> in sede di interrogatorio libero e dal teste Coli Giuseppe Massimo, e dunque di piena visibilità e che l'irregolarità della pavimentazione era stata adeguatamente segnalata ( cfr sul punto la deposizione di Coli Massimo il quale ha riferito che erano stati apposti all'epoca dei fatti 6 o 7 cartelli).

In questo contesto non si può affatto escludere, che il fatto dannoso sia dipeso solo da una distrazione da parte dell'attrice che stava percorrendo il tratto stradale chiacchierando con l'amica e quindi senza prestare la minimum di attenzione sia ai cartelli che segnalavano l'irregolarità stradale che al marciapiede su cui poggiava i piedi .

E vale la pena ricordare che, anche in casi di responsabilità oggettiva ex articolo 2051 del cc, l'eventuale comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene può anche escludere la responsabilità del custode, quando il comportamento sia potenzialmente idoneo a provocare di per sé solo il danno, interrompendo il nesso eziologico tra il bene e il danno stesso, sì da far regredire la condizione materiale della cosa da causa a mera "occasione" di pregiudizio. ( cfr, Cass. Civ., Sezione III, sentenza 6 aprile 2006 n. 8106; Cass. Civ., Sezione III, sentenza 6 luglio 2006 n. 15384 ).

Per altro, deve rammentarsi che l'uso del bene demaniale in modo poco diligente è fatto comunque idoneo ad escludere il nesso di causalità.

In tal senso la Corte di Cassazione ha precisato che sia nel caso in cui sia applicabile l'art. 2051 c.c. sia nel caso in cui la fattispecie vada ricondotta alla regola generale dell'art. 2043 c.c. il comportamento colposo del soggetto danneggiato - che sussiste sia nell'ipotesi di uso del bene demaniale senza la



Sent. 553/2011

dovuta diligenza sia nell'ipotesi di "affidamento soggettivo anomalo" - esclude la responsabilità della PA se è idoneo ad interrompere il nesso eziologico (cfr. Cass. n. 15383;2006).

L'accertata insussistenza di un nesso causale fra la caduta e la cosa esclude che una qualche responsabilità possa essere ricondotta nella fattispecie dell'art 2043 c.c. per la quale il danneggiato è tenuto a provare il fatto, il danno ingiusto e l'imputabilità soggettiva e dovendosi escludere che la caratteristica della pavimentazione stradale avesse i connotati dell'insidia.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte la domanda attorea va rigettata.


Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 1100,00 di cui € 70,00 per spese ed € 630,00 per diritti oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, III sezione civile, in funzione di Giudice Unico nel procedimento R.G. 7488/08 così provvede:

- 1) Rigetta la domanda attorea;
- 2) Condanna l'attrice a rifondere gli oneri processuali in favore del Comune liquidati in complessivi € 1.100,00 oltre accessori di legge;

Venezia, 15.12.2010



Il Giudice  
*Elisabetta Bellomo*

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Elisabetta Bellomo

